

## ART. 120 CODICE PENALE

Ogni persona offesa da un reato <sup>(1)</sup> per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [8-11; c.p.p. 342] o istanza [9, 10; c.p.p. 341] ha diritto di querela <sup>(2)</sup>.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore <sup>(3)</sup>.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [543, 597 3].

### Note

(1) Per **persona offesa da un reato** s'intende il soggetto passivo del reato, ovvero il detentore del bene giuridico che ha subito l'offesa, la lesione o la messa in pericolo dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale. Non deve confondersi con il danneggiato, che invece è chiunque abbia subito un danno dal reato (come i parenti della vittima di un omicidio) e d in quanto tale ha diritto ad esercitare l'azione civile nel processo penale e non la querela.

(2) La querela è una dichiarazione di volontà con la quale la persona offesa d un reato chiede all'Autorità giudiziaria di procedere contro chi ha commesso il fatto ed in quanto tale è anche una condizione di procedibilità, che trova applicazione dunque quando non sia possibile procedere d'ufficio, o su richiesta od istanza.

(3) Per i minori infraquattordicenni, il diritto di querela può essere esercitato da uno qualsiasi dei genitori ed in caso di contrasto prevarrà la volontà del genitore che intende presentare la querela, oppure in mancanza di un soggetto che abbia la rappresentanza del minore, la querela può essere esercitata da un curatore speciale, a norma dell'articolo seguente.

## Art 338 CODICE PROCEDURA PENALE

Ogni persona offesa da un reato <sup>(1)</sup> per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [8-11; c.p.p. 342] o istanza [9, 10; c.p.p. 341] ha diritto di querela <sup>(2)</sup>.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore <sup>(3)</sup>.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [543, 597 3].

### Note

*(1) Per **persona offesa da un reato** s'intende il soggetto passivo del reato, ovvero il detentore del bene giuridico che ha subito l'offesa, la lesione o la messa in pericolo dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale. Non deve confondersi con il danneggiato, che invece è chiunque abbia subito un danno dal reato (come i parenti della vittima di un omicidio) e d in quanto tale ha diritto ad esercitare l'azione civile nel processo penale e non la querela.*

*(2) La querela è una dichiarazione di volontà con la quale la persona offesa d un reato chiede all'Autorità giudiziaria di procedere contro chi ha commesso il fatto ed in quanto tale è anche una condizione di procedibilità, che trova applicazione dunque quando non sia possibile procedere d'ufficio, o su richiesta od istanza.*

*(3) Per i minori infraquattordicenni, il diritto di querela può essere esercitato da uno qualsiasi dei genitori ed in caso di contrasto prevarrà la volontà del genitore che intende presentare la querela, oppure in mancanza di un soggetto che abbia la rappresentanza del minore, la querela può essere esercitata da un curatore speciale, a norma dell'articolo seguente.*